AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Territorio e Urbanistica

Ufficio Energia

Affidamento in concessione ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 15 (Finanza di Progetto), e art. 179, comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del "Servizio di accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici nella Provincia dell'Aquila: Legge 10/1991, D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., LR 18/2015, Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31.07.2020".
CIG: 9720542D02
CPV: ***71315000-9*** *Impianti tecnici di edifici*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 –Scopo -

1. Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità tecniche ed operative della concessione, affidata alla società concessionaria dalla Provincia dell'Aquila, per l'esecuzione del *Servizio di accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici: Legge 10/1991, D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., LR 18/2015, Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31.07.2020*, nel territorio di competenza costituito da tutti i comuni della provincia ad eccezione di quelli di L'Aquila ed Avezzano, con possibilità di estensione del territorio di competenza della Provincia prevista per legge o per sopravvenienti variazioni del numero di abitanti sui citati comuni, come disposto nella deliberazione di Consiglio Provinciale n. 47 del 22.11.2022.

2. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto integra, sostituisce e in caso di discordanza prevale e supera l'equivalente documento denominato *Capitolato di Gestione* allegato alla proposta del promotore;
3. Il presente Capitolato fa riferimento ai seguenti documenti:
    - Contratto di concessione del Servizio;
    - Regolamento Regionale di cui al Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31.07.2020;
    - Regolamento Provinciale approvato con Delibera di C.P. n.05 del 10.02.2023;
    - Leggi e norme vigenti in materia.

ART. 2 -Personale addetto al servizio-

1. Il servizio deve essere garantito con personale in possesso dei requisiti tecnico–professionali idonei ad assicurarne la corretta erogazione con particolare riferimento all'art. 20 comma 7 del Regolamento regionale.
2. L'affidatario si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica, del personale, curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti al servizio, eventualmente emanate in periodi successivi alla stipula del presente atto e comunque nel corso del periodo di sua validità.
3. Le attività di formazione professionale, nonché le attività afferenti la direzione tecnica, con particolare riferimento alla validazione ed all'accertamento documentale, dovranno essere svolte dall'affidatario mediante soggetto, abilitato alla professione e con specifica competenza tecnica in materia di impianti termici.
4. La Provincia provvederà a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento da utilizzare da parte del personale addetto sia alle ispezioni che alle attività amministrative, quando in presenza di pubblico.

ART. 3 – Pianificazione dei controlli -

1. L'affidatario si impegna ad effettuare il servizio attraverso una struttura organica che garantisca la completa operatività sull'intero territorio di competenza Provinciale.
2. Preliminarmente, l'affidatario procederà alla pianificazione dei controlli che andrà ad effettuare individuando gli utenti e le relative ispezioni in funzione delle proprie esigenze logistico-operative, fermo restando il pieno rispetto delle indicazioni di legge circa il numero e le tipologie di impianto da ispezionare.

ART. 4 -Condizioni di validità dei controlli sul campo-

1. Saranno ritenute valide e dunque concorreranno al raggiungimento del numero minimo di ispezioni previste dalle norme vigenti, le ispezioni da cui conseguano:
   a. Rapporti di Ispezione la cui validazione abbia esito positivo, redatti dai verificatori/ispettori, inseriti nell'Elenco di cui al successivo art. 15. Viceversa tutti i Rapporti di Ispezione la cui validazione abbia esito negativo, non concorrono al raggiungimento del numero minimo di ispezioni da eseguire;
   b. Rapporti di Ispezione, riferiti a mancate ispezioni, per cause non imputabili all'affidatario e segnatamente per "diniego di accesso" o per "utente assente" al momento della ispezione secondo le condizioni indicate al successivo art. 10.

ART. 5 –Documento di valutazione del rischio per la sicurezza ed igiene sul lavoro-

1. L'affidatario deve consegnare alla Provincia, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto, il Documento di Valutazione del Rischio afferente le attività inerenti il servizio.
2. L'affidatario si impegna affinché le operazioni di ispezione, di cui all'art. 13, siano eseguite conformemente al Documento di Valutazione del Rischio elaborato dalla stessa e con espresso impegno di suo aggiornamento e modifica in funzione della evoluzione normativa.

CAPO II ATTIVITA'

ART. 6 -Campagna di sensibilizzazione, di informazione e formazione-

1. L'affidatario dovrà effettuare campagne di sensibilizzazione dirette alla cittadinanza ed agli operatori del settore.
2. Le azioni di informazione, da effettuare con cadenza minima biennale, dirette alla cittadinanza sono:
    - diffusione di manifesti istituzionali;
    - spot radiofonici e televisivi da effettuare su radio e TV locali;
    - diffusione di depliant informativi.

In ogni caso la 1^ azione informativa (almeno con depliant divulgativi) va effettuata entro 3 mesi dalla stipula del contratto.

3. Le azioni di informazione, dirette alla cittadinanza, potranno essere effettuate tramite *"mailing"*, mezzi audiovisivi e pubblicità su quotidiani locali nonché, numero verde e sportello informativo, da dislocare sul territorio provinciale.
4. Le azioni di informazione/formazione, dirette agli operatori del settore (manutentori ed installatori di impianti abilitati ai sensi del D.M. 37/08) saranno svolte tramite seminari, work-shop, incontri mirati da tenersi almeno una volta all'anno. Ogni incontro/seminario dovrà essere sottoposto alla preventiva presa d'atto della Provincia.
5. L 'articolazione della campagna informativa potrà essere oggetto dell'offerta tecnica, proposta in sede di gara, ai fini dell'aggiudicazione. Il piano della campagna informativa dovrà riportare l'elenco delle iniziative da intraprendere nei confronti della cittadinanza e degli operatori del settore.
6. Entro 30 giorni dalla consegna del servizio il concessionario, sulla base del piano presentato nell'offerta tecnica, deve rimettere il piano esecutivo della campagna informativa per la presa d'atto del Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica che potrà richiedere varianti e migliorie. Il piano è soggetto a revisione periodica a richiesta della Provincia.
7. Tutte le comunicazioni rivolte all'utenza o agli Operatori del Settore, approvate dalla Provincia, riporteranno il logo della Provincia e quello del concessionario. Al termine di ogni anno il concessionario è tenuto a rimettere apposita relazione con le informazioni essenziali sulle attività svolte relative al presente capitolo.

ART. 7 – Certificazioni: validità e controllo -

1. L'affidatario procederà all'accertamento di tutti i rapporti di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiverà, nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti, presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.
2. L'accertamento documentale deve essere condotto mediante l'analisi tecnico amministrativa di tutti i rapporti di efficienza energetica, per l'individuazione di incongruenze, criticità ed anomalie, con connessa assunzione di responsabilità sulle attività svolte, da parte dell'affidatario per mezzo di professionista iscritto all'albo e competente in materia di impianti. L'attività di accertamento è finalizzata alla programmazione delle ispezioni sugli impianti in base all'incrocio dei dati relativi alle criticità/anomalie rilevate. Le modalità di esecuzione dell'accertamento documentale potranno essere oggetto dell'offerta tecnica, proposta in sede di gara, ai fini dell'aggiudicazione.

   Il concessionario assume ogni responsabilità inerente la sicurezza dell'impianto, sollevando da ogni responsabilità connessa all'utilizzo e agli effetti che una cattiva manutenzione e/o utilizzo e/o ispezione o manutenzione, per eventi dovuti a sinistri così come per eventi dovuti a malfunzionamento dell'impianto che dovessero arrecare a terzi, persone, animali, cose e beni di ogni tipologia, manlevando e tenendo indenne nel modo più ampio la Provincia dell'Aquila, i suoi dipendenti e gli appartenenti agli organi politici, per sé e per i suoi successori ed aventi causa, a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, anche da ogni spesa di giudizio.
3. Nei casi in cui il Rapporto di efficienza energetica presenti carenze tecniche tali da inficiarne la validità, il concessionario provvederà alla segnalazione all'impresa di manutenzione che dovrà integrare o sostituire il documento, inoltre provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui al Regolamento Regionale, in caso di rilievo di elementi di criticità.

4. Il concessionario con cadenza almeno trimestrale comunicherà alla Provincia con apposita Relazione gli esiti degli accertamenti documentali, riportando espressamente e sotto la propria responsabilità i risultati dell'analisi dei rapporti pervenuti, delle relative validazioni e le azioni intraprese nei confronti degli utenti e dei manutentori, indicando altresì eventuali adempimenti di specifica competenza della Provincia e non delegabili al concessionario, in relazione alle attività sanzionatorie ed altri adempimenti previsti dal Regolamento Regionale.
5. Nelle comunicazioni di cui sopra il concessionario dovrà fornire tutti i dati necessari agli adempimenti di specifica competenza della Provincia, agevolando il compito della Provincia con procedure e modalità, miranti all'efficienza ed efficacia dell'azione provinciale.

ART. 8 -Attività di ispezione-

1. L'affidatario dovrà effettuare annualmente ispezioni in numero pari a quello offerto in sede di gara e in ogni caso in misura non inferiore al 5% del totale del parco impianti termici censiti e/o attivi sul territorio provinciale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Regolamento regionale sulla base dei dati dedotti dal catasto impianti provinciale aggiornato ogni anno.

ART. 9 - Obbligo di preavviso agli utenti-

1. L'affidatario dovrà comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione dei controlli sul campo secondo la procedura codificata all'art. 6 *"esecuzione delle ispezioni"* del Regolamento Provinciale approvato con Delibera di C.P. n.05 del 10.02.2023.

ART. 10 – Ispezioni non effettuate per cause non imputabili al concessionario

1. Le ispezioni non eseguite per cause imputabili all'utente che abbia regolarmente ricevuto l'avviso di ispezione mediante raccomandata A/R, e segnatamente nei casi di "diniego di accesso" o per "utente assente", si intenderanno come effettuate e concorreranno alla determinazione del numero minimo di ispezioni previsto dalle norme.
2. Le suddette ispezioni concorreranno a costituire il corrispettivo per l'affidatario, nei casi previsti dal Regolamento Provinciale e daranno luogo all'invio della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.lgs 164/2000 e art. 17 comma 12 del Regolamento regionale.
3. L'affidatario ha l'obbligo di supportare l'Ente in tutti gli adempimenti di competenza dell'Ente stesso.
4. Per le ispezioni onerose si rimanda all'art. 6 del Regolamento provinciale.

ART. 11 -Esecuzione del servizio-

1. L'affidatario si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo la regola d'arte. Il servizio verrà espletato in osservanza delle norme tecniche e leggi vigenti. Il personale addetto alle ispezioni dovrà avere una preparazione di base almeno equivalente a quella prevista dal paragrafo 4.1.3 lett. c) punto 4 del Disciplinare di gara.
2. Le ispezioni dovranno essere effettuate con procedure e modalità che assicurino l'obiettività e la trasparenza dell'attività.
3. Il personale addetto alle ispezioni dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti ma solo se strettamente inerenti il servizio quali ad esempio: lo svolgimento delle operazioni connesse con l'ispezione o la legislazione vigente in materia, senza dare alcuna informazione comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.
4. Contestualmente alla visita a domicilio per la ispezione, i tecnici verificatori dovranno esibire ben in vista sul petto, il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 2 c.4 del presente Capitolato.
5. L'affidatario si impegna affinché il personale indicato per l'esecuzione del servizio mantenga un contegno riguardoso e corretto e osservi norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine della Provincia.

ART. 12 – Strumentazione e apparecchiature

1. La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore alimentati a combustibile liquido o gassoso di cui all'art. 7, deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione di cui alla norma UNI 10389 ed ogni altra norma tecnica ad essa riconducibile.
2. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle ispezioni dovranno essere correttamente manutenute e sottoposte periodicamente a taratura, presso laboratori ufficialmente autorizzati in grado di rilasciare idonea certificazione.
3. La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti saranno a disposizione della Provincia presso la sede dell'affidatario che dovrà esibirla a semplice richiesta da parte della Provincia.
4. L'affidatario non è esonerato dalle responsabilità conseguenti da difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. L'affidatario dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo.
5. Tutte le spese per l'acquisto ed il mantenimento delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio, sono a carico dell'affidatario.
6. Prima dell'avvio del Servizio l'affidatario deve consegnare alla Provincia l'elenco di tutta la strumentazione che verrà utilizzata nonché le relative certificazioni all'utilizzo.

ART. 13 – Operazioni di ispezione-

1. Il personale incaricato dall'affidatario dovrà effettuare le ispezioni in presenza del responsabile dell'impianto o del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, così come individuati dalle norme vigenti, ovvero alla presenza di persona da loro delegata o comunque indicata.
2. Le ispezioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato d'esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, saranno articolate nei modi e nei termini che seguono:

   13.2.1 Accertamento amministrativo

   i) Verifica della presenza del "*Libretto di uso e manutenzione*" del generatore di calore (rif. Punto 4, Norma UNI 10389);

   ii) Verifica della presenza della tabella delle condizioni di esercizio per impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate (periodo di accensione, annuale e giornaliero, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale);

   iii) Verifica della presenza, conformità e della corretta compilazione del "*Libretto di impianto per la climatizzazione";*

   iv) Verifica delle presenza degli allegati previsti dalle norme vigenti in seguito alla manutenzione dell'impianto ed al controllo di efficienza energetica: il controllo si estrinseca nella verifica della presenza degli allegati in relazione alla periodicità delle operazioni di manutenzione o controllo di efficienza energetica, con riferimento al periodo antecedente l'ispezione;

   13.2.2 Accertamento tecnico

   Gli elementi da sottoporre a ispezione, sono:

   13.2.2.1) Per impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW:

   i) Stato delle coibentazioni;

   ii) Stato della canna fumaria;

   iii) Dispositivi di regolazione e controllo;

   iv) Sistema di aerazione della centrale;

Il giudizio circa lo "stato della canna fumaria" viene espresso in termini qualitativi indicando P (positivo), N (negativo), NC (non controllabile), valutando in particolare la presenza ed integrità delle coibentazioni e dei componenti del sistema di evacuazione dei fumi.

13.2.2.2) Per Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW:

i) Stato delle coibentazioni;

ii) Stato dei condotti di evacuazione de fumi;

ii) Stato dei dispositivi di regolazione e controllo;

iii) Verifica dei sistemi di ventilazione/aerazione del locale di installazione del generatore;

Il giudizio circa lo "Stato dei condotti di evacuazione dei fumi" viene espresso valutando in particolare la conformazione, posizione e composizione dei condotti di evacuazione in relazione alle prescrizioni della norma UNI 7129, oltre alle necessarie valutazioni circa i tratti di condotti interni agli ambienti ed in particolare alla idoneità del "canale da fumo".

13.2.3 Controllo di Combustione

Il *Controllo di combustione* viene eseguito secondo le modalità di cui alla norma UNI 10389, previo il rilievo dei seguenti parametri:

1. Temperatura fumi espressa in °C;
2. Temperatura dell'aria comburente, espressa in °C;
3. Concentrazione di ossigeno nei fumi (O_2%) espressa in % (ovvero di CO_2%, in caso di analizzatori dotati di cella di misura specifica);
4. N° di Bacharach (solo per impianti alimentati a combustibile liquido);
5. Concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei fumi espressa in ppm;
6. Portata del combustibile espressa in m^3/h o kg/h coerentemente con il combustibile che alimenta l'impianto.

In seguito alla misurazione, vanno determinati i parametri ambientali ed energetici da confrontare con i limiti di legge:

- Concentrazione di monossido di carbonio nei fumi, CO corretto espresso in ppm (limiti imposti dalla UNI 10389);
- N° di *bacharach* (combustibile liquido) (limiti imposti dalla UNI 10389);
- Rendimento di combustione – limiti imposti dalle norme vigenti.

13.2.4 Ispezioni su impianti che non hanno generatori di calore a fiamma

Le ispezioni su impianti non dotati di generatori di calore a fiamma sono condotti secondo le norme vigenti ed in particolare sono effettuai i controlli di efficienza di cui al libretto di impianto per la climatizzazione, ai fini del riscontro dei limiti di efficienza previsti dal Regolamento Regionale.

ART. 14 –Rapporto di ispezione e invito alla messa a norma-

1. Al termine delle operazioni di ispezione, il tecnico verificatore/ispettore dovrà redigere e sottoscrivere il Rapporto di Ispezione detto anche Rapporto di Prova, sul quale dovranno essere riportate le risultanze delle operazioni di ispezione di cui all'art. 13 nonché ogni altra notizia utile ai fini del servizio. Il Rapporto di Ispezione sarà rilasciato al responsabile dell'impianto che dovrà sottoscriverne copia per ricevuta e presa visione.
2. Qualora il responsabile d'impianto dovesse opporre rifiuto alla firma, il Rapporto di Ispezione, una volta validato, verrà recapitato, a titolo di notifica, a mezzo A/R a cura dell'affidatario.
3. Il personale incaricato del controllo dovrà inoltre compilare, l'apposita sezione del "Libretto di impianto per la climatizzazione" riservata ai "risultati delle ispezioni periodiche effettuate a

cura dell'ente competente" questo adempimento deve essere riportato espressamente nel Rapporto di prova o sua appendice.

4. Il personale incaricato provvederà a depositare presso la sede dell'affidatario la rimanente copia del Rapporto di Ispezione ai fini della validazione del rapporto di Ispezione.
5. Con la "validazione" del Rapporto di Ispezione l'affidatario assume la responsabilità della congruità dei dati tecnici e delle risultanze della ispezione come riportati dai tecnici ispettori.
6. I Rapporti di Ispezione saranno conservati nella sede dell'affidatario e rimarranno a disposizione dell'Amministrazione Provinciale per eventuali controlli.
7. Le anomalie tecniche ed amministrative rilevate saranno segnalate direttamente dal tecnico ispettore, in sede di controllo, mediante un'apposita appendice al Rapporto di Ispezione, che dovrà essere sottoscritta e rilasciata in copia all'utente, che ne accusa ricevuta, quale notifica dell'invito alla messa a norma delle anomalie rilevate. Una copia dell'appendice, recante firma autografa dell'utente, dovrà essere depositata presso la sede dell'affidatario e conservata per la definizione dei tempi legati agli adempimenti successivi all'ispezione.
8. Nei casi di impianti non a norma, qualora entro i termini stabiliti nell'invito alla messa a norma di cui al comma precedente, il responsabile dell'impianto non provveda a comunicare l'avvenuto adeguamento dell'impianto termico, il concessionario provvederà a comunicare le generalità, dell'impianto e del responsabile, alla Provincia, per gli adempimenti di cui al D.Lgs 164/2000, e per le eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti, in relazione alle anomalie rilevate. In caso di necessità, anche su richiesta dell'Ente, provvederà ad effettuare una nuova ispezione con onere a carico dell'utente.
9. Nei casi di incertezza sulle risultanze dei controlli per impossibilità o difficoltà a definire le norme applicabili, l'ispettore si può riservare di trasmettere successivamente, mediante mezzo idoneo a provarne l'invio, l'appendice recante l'invito alla messa a norma dell'impianto. In tal caso deve relazionare all'affidatario le motivazioni del mancato rilascio ed indicare in maniera univoca le norme tecnico/legislative e le motivazioni tecniche che non hanno reso possibile il rilascio dell'appendice recante l'invito alla messa a norma.

ART. 15 –Relazioni periodiche -

1. L'affidatario dovrà trasmettere alla Provincia un Rapporto di Servizio trimestrale relativo alle attività ispettive svolte, unitamente alla Relazione dell'attività di validazione del precedente art. 7 c.4.
2. Il "Rapporto di Servizio" dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

   a) il numero delle ispezioni validate distinte, per potenza e stato di certificazione dell'impianto (art. 4 lettera a del presente capitolato): i Rapporti di Ispezione elencati nel Rapporto di Servizio debitamente sottoscritti dal concessionario saranno da considerare come *"validati"*;
   b) le ispezioni da ritenere valide ai sensi del precedente art. 10, comma 1, al riguardo dovranno essere prodotti adeguati giustificativi, nonché quelle ritenute non valide ai sensi del precedente art. 4 comma 1 lett. a);
   c) la classificazione degli impianti sottoposti ad ispezione secondo i criteri di cui al successivo art. 17;
   d) la relazione inerente allo svolgimento del servizio ed eventuali difficoltà riscontrate a livello logistico- operativo per cause non dipendenti dall'affidatario e/o dal proprio personale;
   e) il rendiconto dei versamenti effettuati a titolo di tariffa per ispezione onerosa e il rendiconto dei versamenti effettuati a titolo di certificazione (bollini incassati) con la documentazione comprovante gli incassi, nonché l'evidenza degli eventuali maggiori introiti ai fini della valutazione dell'aggio aggiuntivo del 15 % di cui al punto 5.3 del Bando di gara;
   f) l'elenco sintetico degli utenti morosi e dei mancati introiti.

3. Su richiesta dell'Ente dovranno essere rese disponibili le generalità complete di tutti i soggetti controllati ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al regolamento di attuazione della LR 18/2015.
4. Con cadenza trimestrale l'affidatario dovrà inviare, all'Ente concedente, una relazione a dimostrazione del mantenimento degli equilibri economico-finanziari, indicati nel piano economico finanziario, sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario.

ART. 16 –Catasto degli Impianti termici-

1. L'affidatario è responsabile, ed è tenuto al relativo aggiornamento, dell'archivio informatico degli impianti ubicati nell'ambito territoriale di competenza e soggetti ai controlli, reperiti da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti.
2. L'affidatario non è responsabile della veridicità dei dati così ottenuti ma solo della rispondenza tra i dati raccolti e i dati archiviati.
3. L'archivio dovrà contenere per ognuno degli impianti, i dati anagrafici dell'utente, l'indirizzo presso cui è ubicato l'impianto, la potenza del generatore di calore ed i dati tecnici dell'impianto, lo stato di certificazione dell'impianto ed i risultati delle ispezioni eventualmente effettuate.
4. L'affidatario dovrà interloquire con la Regione Abruzzo relativamente all'obbligo in capo a quest'ultima di costituire il catasto regionale degli impianti termici, nonché il catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
5. Ai sensi delle norme sulla tutela dei dati personali, l'affidatario è "Responsabile ed incaricato del trattamento dei dati" essendo la Provincia "Titolare" degli stessi.
6. Il catasto è di proprietà della Provincia dell'Aquila, l'affidatario è tenuto a fornire ogni utile informazione al riguardo nonché, almeno con cadenza annuale, una copia completa leggibile su supporto informatico.

ART. 17 -Classificazione delle ispezioni-

1. In sede di validazione dei rapporti di ispezione, gli impianti sono classificati, a cura dell'affidatario, secondo criteri atti a stabilire priorità di intervento dell'azione amministrativa nell'ottica del risparmio energetico, della tutela ambientale e della salvaguardia della pubblica incolumità.
2. In linea generale gli impianti saranno classificati come segue:

    - Impianti perfettamente funzionanti e a norma;
    - Impianti con almeno un'anomalia di tipo amministrativo;
    - Impianti con almeno un'anomalia di carattere energetico;
    - Impianti che presentano anomalie che possono comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari;
    - Impianti che presentano anomalie che possono comportare rischi in seguito ad azioni prevedibili e legate al normale utilizzo dell'apparecchio;
    - Impianti che presentano anomalie che possono costituire un pericolo immediato.

3. Tale classificazione sarà dettagliata e suddivisa in funzione delle concrete esigenze del servizio anche in relazione alle modalità di comunicazione dell'esito dell'ispezione e riportata nella Relazione dell'art. 15 comma 1.

ART. 18 – Modulistica -

1. L'affidatario ha l'obbligo di predisporre e rendere disponibile tutta la modulistica utilizzata per il servizio.

2. La modulistica dovrà essere conforme alle norme vigenti, al Regolamento Regionale ed alle delibere di giunta regionali all'uopo approvate.
3. Tutti i modelli dovranno essere preventivamente sottoposti alla presa d'atto formale della Provincia e su tutti dovrà essere apposto il logo della Provincia medesima.

CAPO III CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 19 – Corrispettivo e salvaguardia delle tariffe -

1. L'affidamento in concessione del servizio di che trattasi, pone a carico del soggetto affidatario tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua programmazione, organizzazione e gestione, con unico corrispettivo corrispondente ai proventi stabiliti nei regolamenti provinciali, sotto forma di tariffe, soggette a IVA prevista per legge, corrisposte dall'utenza (imprese di manutenzione e utenti), direttamente all'affidatario, e quantificate come segue:

	Tariffe					
	Tipologia d'impianto	**Periodicità**	***Tariffa certificazioni (IVA esclusa)***	***Tariffa certificazioni (IVA inclusa)***	***Tariffa Ispezioni (IVA esclusa)***	***Tariffa Ispezioni (IVA inclusa)***
A	5 ≤ Pn < 35 (¹)	4	*€ 9,84*	*€ 12,00*	*€ 49,18*	*€ 60,00*
B	Pn < 35 (²)	2	*€ 9,84*	*€ 12,00*	*€ 49,18*	*€ 60,00*
C	35 ≤ Pn < 60 (²)	1	*€ 24,59*	*€ 30,00*	*€ 73,77*	*€ 90,00*
D	60 ≤ Pn < 116 (²)	1	*€ 40,98*	*€ 50,00*	*€ 98,36*	*€ 120,00*
E	116 ≤ Pn < 350 (²)	1	*€ 65,57*	*€ 80,00*	*€ 122,95*	*€ 150,00*
F	Pn ≥ 350 (²)	1	*€ 81,97*	*€ 100,00*	*€ 204,92*	*€ 250,00*
	(¹) apparecchi assimilati ad impianti termici					
	(²) impianti termici					

2. I corrispettivi sopra indicati sono esaustivi di tutti i costi legati agli adempimenti, che l'affidatario dovrà effettuare per l'esecuzione del servizio a regola d'arte e secondo le norme vigenti, anche se non espressamente indicati nella documentazione contrattuale.
3. L'affidatario non può per nessun motivo modificare, alterare o richiedere tariffe diverse a quelle sopra indicate. Eventuali variazioni delle tariffe sono ammesse solo per intervento ope legis e in ogni caso previa ratifica dell'organo provinciale competente.
4. Restano a carico dell'affidatario tutti i rischi legati ai crediti vantati nei confronti degli utenti morosi. Resta inteso che l'affidatario non potrà avere nulla a pretendere dalla Provincia nei casi di mancato recupero dei crediti né rivalersi sul canone annuo da corrispondere alla stessa Provincia, non trova applicazione in questo caso l'art. 9 del Regolamento provinciale approvato con delibera di C.P. n. 05 del 10.02.2023.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – Periodo transitorio –

1. Alla consegna del servizio il concessionario provvederà a prendere in carico tutta la documentazione ed i dati in possesso della Provincia ed a calarli nella banca dati finalizzata alla gestione del servizio. Il concessionario entro 3 mesi dalla presa in consegna del materiale di cui sopra dovrà redigere un dettagliato rapporto circa la situazione del catasto provinciale.
2. L'avvio delle attività ispettive dovrà avvenire nel minor tempo possibile, seguirà la campagna informativa ed avrà la periodicità prevista dalle norme vigenti ed in particolare dal Regolamento Regionale.
3. Tutti gli oneri della presa in carico di dati e documenti in possesso della Provincia, ed il riscontro tra impianti certificati e non certificati, saranno a carico del concessionario che non potrà avere nulla a pretendere dalla Provincia, in caso di informazioni parziali, omissioni e quant'altro possa condizionare l'avvio delle attività, anche con perdite economiche a carico del concessionario.

ART. 21 - Cessazione del servizio-

1. Al momento della cessazione del servizio, per scadenza naturale o per altre ipotesi previste ed impreviste, l'affidatario dovrà consegnare all'Ente concedente:
    a) la banca dati, messa a disposizione dall'Ente concedente all'inizio del rapporto di concessione, debitamente aggiornata alla data di fine rapporto, predisposta su piattaforme informatiche compatibili con i mezzi in uso presso lo stesso Ente concedente;
    b) una relazione dettagliata della situazione aggiornata del servizio, con particolare riferimento a tutte le pratiche in corso di svolgimento, con specifico riferimento a procedure che dovranno essere concluse dopo la durata della concessione;
    c) ogni altra documentazione e/o informazione utile al successivo svolgimento del servizio medesimo.

ART. 22 –Rinvio-

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si rinvia a tutte le norme tecniche ed amministrative vigenti in materia o che dovessero essere emanate dopo la sua sottoscrizione, qualora compatibili con l'equilibrio della concessione e purché applicabili.
2. Tutte le disposizioni tecniche ed operative di cui al presente Capitolato, che non incidono sugli aspetti economici del contratto e purché non in contrasto con i Regolamenti Regionali e Provinciali o con le norme vigenti, possono essere modificate con determinazione dirigenziale, sulla base di motivata richiesta da parte dell'affidatario, o su espressa esigenza del Dirigente stesso.